

Uno studio del **Notariato** analizza alcuni effetti della legge Cirinnà

Conviventi in comunione

Contratto sottoscrivibile all'ufficio anagrafe

DI DOMENICO CHIOFALO

Anche i conviventi possono scegliere la comunione legale dei beni.

Lo studio n.196-2017/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici del **Consiglio Nazionale del Notariato** analizza alcuni effetti operativi della legge Cirinnà per i conviventi. In particolare la legge 76/2016 consente ai conviventi con determinati requisiti di adottare il regime della comunione legale dei beni, con effetti anche nei confronti dei terzi.

Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile che abbiano registrato la propria convivenza all'ufficio anagrafe possono sottoscrivere un contratto di convivenza, da annotare nel proprio certificato di stato di famiglia, con cui optano per il regime di comunione legale dei beni, come previsto per le persone coniugate o unite civilmente.

Si viene a creare quindi una nuova «figura speciale» di convivenza: la cd. «convivenza speciale» soggetta alle nuove regole della legge Cirinnà che non cancella però il diritto generale delle convivenze, nei cui confronti rimane ferma la tutela preesistente.

Due persone di stato libero adesso possono decidere

di adottare con il partner il regime patrimoniale della famiglia consistente nella comunione dei beni con tutto quello che ciò può comportare sia in termini di acquisti, sia in termine di rapporti obbligatori. Questa novità comporterà nuovi oneri per chi dovrà verificare l'esistenza di un eventuale regime patrimoniale.

Questi sono i requisiti che non possono mancare per l'adozione del regime di comunione legale dei beni opponibile ai terzi:

a) essere maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;

b) la convivenza deve essere registrata in anagrafe;

c) stipulare un contratto di convivenza con i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge 76/2016;

d) manifestare nel contratto l'opzione per il regime patrimoniale della comunione dei beni;

e) dare pubblicità al contratto mediante l'iscrizione all'anagrafe.

Lo studio individua quindi quali controlli e verifiche dovrà effettuare il **notaio**.

Sicuramente non servirà un semplice certificato di stato civile, posto che il convivente di fatto è di «stato libero» per definizione. Occorrerà innanzitutto chie-

dere un «certificato di stato di famiglia» che è la sede istituzionale per far risultare non soltanto l'iscrizione presso l'Anagrafe di una «convivenza Cirinnà», ma anche l'eventuale iscrizione anagrafica di un contratto di convivenza; in definitiva, allo stato attuale, sul certificato di stato di famiglia risulteranno, oltre alle generalità dei conviventi, anche gli estremi del contratto di convivenza.

Manca quindi il dato fondamentale: l'eventuale adozione del regime di comunione (legale) dei beni. Nonostante le numerose richieste in tal senso sia dall'Anusca (Associazione nazionale degli uffici di stato civile e d'anagrafe) che dal **Notariato** i ministeri competenti non hanno ritenuto di modificare i tradizionali canoni della certificazione anagrafica; sarà allora compito del professionista, in caso di menzione nel certificato della sottoscrizione del contratto di convivenza, recuperare una copia dello stesso per verificare cosa abbiano definito le parti in merito al regime patrimoniale.

—© Riproduzione riservata—

